



02523-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA RAMACCI - Relatore -
DONATELLA GALTERIO
CLAUDIO CERRONI
ANTONELLA DI STASI
STEFANO CORBETTA

Sent. n. sez. 38/2022
UP - 12/01/2022
R.G.N. 32833/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)	nato a	(omissis)
(omissis)	nato a	(omissis)
(omissis)	nato a	(omissis)

avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di LAGONEGRO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio
udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza del 20 novembre 2020 ha affermato la responsabilità penale di (omissis) che ha condannato alla pena dell'ammenda, in ordine al reato di cui agli art. 110 cod. pen. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 relativamente alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei solai in legno e revisione del manto di copertura su preesistente fabbricato ubicato in zona sismica senza il preventivo avviso all'ufficio tecnico regionale omettendo il contestuale deposito progetti presso quest'ultimo ufficio ed ornottando di attenersi ai criteri tecnico costruttivi prescritti per le zone sismiche (fatti accertati in (omissis) (omissis)).

Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia.

2. Con un unico motivo di ricorso deducono la violazione di legge in relazione all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, lamentando che il Tribunale avrebbe ritenuto non applicabile nel caso di specie l'art. 131-bis cod. pen. in ragione della natura di reato di pericolo della contravvenzione contestata e dell'entità del bene giuridico dalla medesima tutelato e, cioè, la pubblica incolumità.

Lamentano che tale decisione sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione a particolari tipologie di reato o alla natura degli interessi protetti che mira a salvaguardare.

Rappresentano che le opere realizzate sarebbero di minima entità e che gli stessi imputati di loro iniziativa si erano sostanzialmente autodenunciati, provvedendo a richiedere al Genio Civile il rilascio di un'autorizzazione in sanatoria dei lavori con deposito di tutta la relativa documentazione, autorizzazione poi effettivamente rilasciata e che anche la pena in concreto irrogata dal giudice sarebbe prossima al minimo edittale.

Insistono, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Corretto appare il richiamo al principio, affermato da questa Corte proprio con riferimento ad un caso relativo a violazioni della normativa antisismica, secondo cui la causa



di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (Sez. 3, n. 15782 del 23/2/2018, Farese, Rv. 272524).

Si è in quell'occasione osservato che la sentenza che incentra la non configurabilità della causa di esclusione della punibilità sulla "tipologia" del reato e sui vari alla cui salvaguardia lo stesso sarebbe mirato, illegittimamente introduce un'escusione per categorie non prevista dal legislatore ed, anzi, in contrasto con il dettato normativo, fondato al contrario, sull'implicita applicabilità della norma a tutte le diverse fattispecie di reato.


Tale condivisibile principio risulta applicabile anche nel caso di specie, avuto riguardo alla motivazione posta dal giudice di merito a sostegno del mancato riconoscimento della causa di non punibilità.

Vero è che, come ripetutamente affermato, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (v., ex pl. Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 (dep. 2019), D., Rv. 275635) in presenza di dati obiettivamente preclusivi di una valutazione di particolare tenuità del fatto, così come deve ritenersi del tutto adeguata la motivazione espressa che valorizza l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 131-*bis* cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 31386 del 27/4/2018, Raccuglia, non massimata), tuttavia, nel caso di specie, manca ogni considerazione in tal senso.

Invero, nessun giudizio di gravità è stato espresso dal Tribunale, neppure implicitamente e la determinazione della pena in misura che si discosta dal minimo edittale non risulta indicativa, atteso che la stessa è stata giustificata con il mero richiamo ai criteri direttivi di cui agli artt. 133 e 133-*bis* cod. pen.

La riscontrata lacuna motivazione impone conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lagonegro, il quale dovrà attenersi al principio dianzi richiamato.

Pare infine opportuno ricordare che, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 50215 del 8/10/2015 Sarli, Rv. 265434. Conf. Sez. 3, n. 30383 del 30/3/2016, Mazzoccoli, Rv. 26759C) e che, fermo restando l'accertamento della responsabilità penale, la statuizione di condanna rimane sospesa al verificarsi della condizione costituita dall'applicabilità o meno della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lagonegro. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso in data 12/1/2022

Il Presidente est.

Luca Ramacci

